Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

## Lavoro, valore, diritto e le molte facce dello sport\*

#### di Maria Francesca Serra\*\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il punto sul professionismo femminile. – 3. - L'approvazione dello schema correttivo del D.Lgs. 36/2021. – 4. Lo "sport": valore e diritto. - 5. Il "caso" delle sale LAN e gli e-sports. – 6. Brevi considerazioni conclusive. – 7. Appendice normative (maggio/agosto 2022)

#### 1. Premessa

ome spesso avviene, l'estate è il momento del "torpore" in molti ambiti e lo sport non fa certo eccezione. Lo abbiamo registrato nel 2021¹ e possiamo tornare a riscontrarlo anche nel 2022.

Tanto vale per il sostegno agli operatori del settore sportivo<sup>2</sup> e per il professionismo femminile che, nonostante sembrasse "ai blocchi di partenza" <sup>3</sup> alla fine di aprile, lì – o poco più - sembra essere rimasto, dal momento che l'iniziativa della FIGC è rimasta pressoché l'unica.

"Torpore", però, non assoluto stante l'approvazione dello schema correttivo del D.Lgs. 36/2021, indice dell'avanzamento, per quanto lento, della Riforma. Anche l'insegnamento dell'educazione fisica nelle primarie è divenuto realtà e lo sport si sta progressivamente affermando come valore.

Il tutto, in un contesto che sembra aver mutato prospettiva, indirizzandosi sempre più verso l'inclusione.

Ma l'estate è anche, spesso, il momento degli "scandali". Nello specifico, nel mese di **maggio** 2022, con la chiusura delle sale LAN, è emerso quell'universo sportivo parallelo rappresentato

\*\* Docente a contratto di Diritto sportivo presso Unicusano-Roma e Assegnista di Ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Cronache dall'ordinamento sportivo, maggio-agosto 2022

Nomos 2-2022

<sup>\*</sup> Contributo sottoposto a peer review.

¹ Sia consentito il rinvio a M.F. SERRA, L'estate dello sport: tra slanci, confusione e dubbi, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 2/2021. ² Ci si riferisce al d.l. 9 agosto 2022, n. 115 (cd. "Decreto Aiuti bis"), in G.U. 9 agosto 2022, n. 185, che si pone in continuità e come una specie di correttivo del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 ("Decreto Aiuti", in G.U. 17 maggio 2022, n. 114), convertito in l. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164). Infatti, il Decreto Aiuti, nel disporre sostegni a imprese, famiglie e lavoratori aveva – ancora una volta – tralasciato il comparto sportivo. "Aiuti bis", invece, estende l'erogazione dell'indennità di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già beneficiari di almeno uno dei bonus COVID (art. 22). Al contempo, complice anche il nuovo quadro pandemico, sono state riviste le misure relative al contenimento dei contagi in occasione di competizioni sportive, dando respiro al settore (l. 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, in G.U. 23 maggio 2002, n. 119).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veda EAD., 2022 ai blocchi di partenza, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 1/2022.

dagli *e-sports*, che da anni rivendica visibilità e dignità propria, nonché una puntuale – e dovuta, oramai - disciplina.

## 2. Il punto sul professionismo femminile

Sul finire del primo quadrimestre 2022, dopo mesi di silenzio, si è potuto assistere a quello che abbiamo definito come "il primo spiraglio concreto verso l'attuazione degli obiettivi della Riforma"<sup>4</sup>.

La FIGC, infatti, ha adottato la delibera 226/A<sup>5</sup> con la quale disponeva la modifica dell'art. 28, punto 1, NOIF in base alla quale, a far data dal **1º luglio** 2022, le calciatrici di serie A sono considerate come professioniste<sup>6</sup> al pari dei colleghi maschi, seppur con livelli salariali assolutamente diversi<sup>7</sup>.

Nonostante sembrasse oramai aperto il vaso di Pandora e ci si aspettasse iniziative analoghe da parte di altre Federazioni - vista anche l'istituzione di un apposito Fondo per il passaggio al professionismo femminile<sup>8</sup> - nulla sembra ancora muoversi, pur con continue dichiarazioni di principio e inviti relativi all'abbattimento della discriminazione di genere.

Va anche ricordato, però, che le dotazioni del Fondo riguardano, al momento, la copertura finanziaria per un solo triennio, senza indicazioni per i periodi successivi, e a questo deve aggiungersi l'incertezza di fatto circa i tempi e le effettive modalità di entrata in vigore della Riforma<sup>9</sup>.

Senza dubbio, in un certo senso, tali circostanze possono aver scoraggiato Federazioni con bilanci meno importanti di quelli del settore calcio o Federazioni di sport cd. minori a deliberare una così importante modifica.

Allo stato, quindi, la FIGC rimane l'unica federazione ad aver istituito "ufficialmente" il settore professionistico femminile, anche se, pur in assenza di provvedimenti ufficiali, altre Federazioni si stanno allineando verso l'obiettivo.

È il caso, ad esempio, della Federazione Italiana Rugby (FIR) che già adottava un sistema di borse di studio per un ristretto numero di atlete nazionali e che oggi implementa tale sistema con

<sup>5</sup> Per il testo integrale del Comunicato, si veda https://www.figc.it/media/162807/226-modifica-noif-professionismo-femminile.pdf.

Cronache dall'ordinamento sportivo, gennaio-aprile 2022

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ancora EAD., 2022 ai blocchi di partenza, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 28, punto 1, NOIF, "Sono qualificati professionisti i calciatori e le calciatrici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Per considerazioni più approfondite in proposito, si rinvia nuovamente a M.F. SERRA, 2022 ai blocchi di partenza, cit. Appare utile accennare, seppur brevemente, alla diversa direzione del calcio straniero. Nel maggio 2022, infatti, la Federazione USA ha annunciato la parità salariale tra calciatori e calciatrici della nazionale, (superando il gap fino a questo momento esistente, dato che le calciatrici statunitensi guadagnavano circa il 40% in meno dei colleghi) – in questo allineandosi con le analoghe posizioni già assunte da Norvegia, Australia e Olanda – e ha stabilito, soprattutto, l'equa distribuzione dei premi FIFA.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Previsto con l. 126/2020, il Fondo prevede una dotazione iniziale di € 2,9 mln per il 2020 e di € 3,9 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo (con le modalità di cui al d.p.c.m 20 dicembre 2020) devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e il suddetto passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I tempi di entrata in vigore della Riforma sono stati oggetto, si ricorda, di decreti di differimento continui. Allo stato, la Riforma, nella parte *de quo*, dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Permane però una certa incertezza, giustificata dal fatto che il Governo si è riservato un riesame attento della materia che è iniziato solo nel mese di luglio 2022. Per considerazioni ulteriori sul punto si veda, M.F. SERRA, *L'estate dello sport: tra slanci, confusione e dubbi,* cit.

la previsione di veri e propri contratti di collaborazione sportiva su base annuale, rinnovabili per le stagioni successive, con la finalità di sostenere l'attività professionale o il percorso universitario delle 25 migliori atlete internazionali, impegnate per periodi compresi tra gli 80 e i 130 giorni con la squadra Nazionale femminile.

Ciò nonostante, però, la annosa questione di fondo rimane: quali tutele per chi – e non mi riferisco solo allo sport femminile - non rientra nelle previsioni federali ufficiali (o, seguendo la linea FIR, non è tra le 25 atlete)?

Come a dire che si va avanti senza andarci.

Le iniziative ci sono state, ci sono e potranno continuare ad esserci. Ma fino a che non sarà adottata una solida normativa a cui agganciarle rimarranno sempre poco più che dichiarazioni di principio, con tutte le ben note conseguenze legate alle lacune in punto di tutela.

Problema, questo, che non sembra risolvere nemmeno il DDL S. 972<sup>10</sup>, recante disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport, che propone importanti modifiche alla L. 91/81.

In particolare, il DDL interviene sull'art. 2 della L. 91/81 modificando la sua originaria formulazione con la seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, senza discriminazione di genere, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Per ogni disciplina regolamentata dal CONI è vietata qualsiasi forma di discriminazione di genere da parte delle federazioni sportive nazionali per quanto attiene la qualifica di atleta professionista".

Si tratta senza dubbio di una novella che, a ben guardare, assume importanza cruciale per la parità di genere ma non per la qualificazione dell'attività sportiva lavorativa in sé su base sostanziale. Difatti, non cade il riferimento alla autonomia federale sul punto e, quindi, non viene superato né aggirato l'ostacolo formale<sup>11</sup> e, in definitiva, sembra lasciarsi invariato il binomio professionismo *ex lege*/professionismo di fatto, portandoci a riproporre la medesima domanda: quali tutele?

A questo punto, possiamo solo sperare che l'entrata in vigore della Riforma, nella parte relativa al nuovo volto del lavoratore sportivo, possa finalmente accordare l'opportuna qualifica di lavoratori agli atleti che hanno scelto di fare dell'attività sportiva la loro professione, davvero "senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico (...) al di fuori delle prestazioni amatoriali"<sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/51010.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Il che, peraltro, sembrerebbe anche una sorta di contraddizione perché, in ambito europeo, il requisito formale richiesto dalla normativa italiana è stato da tempo superato. Per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, ai fini della qualificazione dell'attività dello sportivo (uomo o donna che sia) come lavorativa, a rilevare è la natura economica o meno di questa, la sua periodicità e gli obblighi assunti e non solo la mera la appartenenza a una Federazione formalmente professionistica.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Si ricorda che il d.lgs. 36/2021 offre, infatti, una nuova definizione di lavoratore sportivo come chi, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali (con riferimento alle quali, è bene osservare che, nello schema del decreto

### 3. L'approvazione dello schema correttivo del D.Lgs. 36/2021

A tal proposito, ricordiamo che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sul lavoro sportivo, fissata al 1° gennaio 2023, è oramai alle porte (salvo ulteriori rinvii).

Come ben sappiamo, la proroga era stata stabilita sia per consentire il graduale adeguamento del comparto sportivo sia per dare al Governo la possibilità di "rivedere e correggere" il decreto 36<sup>13</sup> al fine di scongiurare errori o ulteriori lacune.

Questa revisione è arrivata nella seduta del **7 luglio**, quando il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema correttivo del decreto in parola<sup>14</sup>, tentando di porre rimedio ad alcune "sviste" contenute nel decreto 36.

Ad esempio, tale decreto aveva stabilito che società e associazioni avrebbero potuto assumere qualsiasi forma giuridica di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile, "scordando", però, che la forma cooperativa – la più diffusa in ambito sportivo – è contenuta nel Titolo IV<sup>15</sup>.

Lo schema attualmente all'esame reintroduce la cooperativa sportiva dilettantistica e mira a scongiurare, in tal modo, la sparizione di una grande fetta del settore.

Altre aree di intervento in ambito societario riguardano, poi, i proventi derivanti da sponsorizzazioni e indennità di formazione, che non rileveranno ai fini della determinazione del limite delle "attività diverse", e la necessità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche<sup>16</sup> per poter accedere a qualsivoglia beneficio, nonché l'estensione della possibilità di iscrizione anche a enti e cooperative esercenti attività sportiva dilettantistica già iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per ciò che concerne il lavoro sportivo, invece, le correzioni riguardano una più precisa definizione delle figure.

Viene, infatti, sostituita la figura dell"amatore" con quella del "volontario".

Questa scelta, anche se potrebbe sembrare solo semantica, a parere di chi scrive appare decisamente apprezzabile sotto più punti di vista.

Anzitutto, la si ritiene – in un certo senso - in linea con l'originario volto dello sport come mondo caratterizzato dal volontariato. In secondo luogo, e per quanto di interesse in questo contesto, si definisce in maniera più puntuale una categoria che non è solo quella "della domenica", ma che magari esercita l'attività sportiva con carattere di continuità e con forte

\_

correttivo del luglio 2022, si è preferito utilizzare la locuzione "prestazione volontaria"). Da tale definizione discende irrimediabilmente l'abbattimento della barriera legata alla qualifica formale da parte della Federazione di appartenenza e la qualificazione dei rapporti su base sostanziale.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in G.U. 18 marzo 2021, n. 67.

https://www.dirittodellosport.eu/sito/wp-content/uploads/2022/07/Schema-Decreto-Correttivo-Riforma-Sport-61f6c81f3056f5425fb6c6f04e7ceec6.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Si veda sul punto M.F. SERRA, *I cambiamenti del settore sportivo nei primi mesi del 2021*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2021.

<sup>16</sup> Il Registro ha come scopo quello di certificare la natura dilettantistica dell'attività sportiva esercitata per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica ed è disciplinato da apposito regolamento (https://www.sport.governo.it/media/3685/regolamento-registro-nazionale-ex-art11-dlgs-39-26822.pdf). Il Registro è stato ufficialmente attivato il 31 agosto 2022 e vi si può accedere, previa iscrizione, https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/.

impegno agonistico, pur al di fuori di forme retribuite e professionali di qualsivoglia genere. Nelle intenzioni dello schema, infatti, i "volontari" sono i soggetti che prestano la propria opera a titolo esclusivamente gratuito, potendo esser loro riconosciuto solo il rimborso delle spese vive sostenute, e che saranno assicurati per la responsabilità civile.

Qualora, invece, si possa ravvisare una prestazione a carattere oneroso, saremo di fronte ai "lavoratori", a loro volta suddivisi in lavoratori sportivi<sup>17</sup> e lavoratori amministrativo-gestionali<sup>18</sup>.

Con riferimento alla natura del lavoro sportivo, inoltre, in ambito dilettantistico questo sarà presuntivamente qualificato come autonomo, con possibile inquadramento come co.co.co. qualora l'attività non superi le 18 ore settimanali<sup>19</sup>.

Un capitolo a parte, invece, è la questione del vincolo sportivo.

Stante l'inerzia sul punto registrata fino ad ora, era impensabile che potesse effettivamente essere abolito a partire dal **1º luglio** 2022. D'altro canto, una abolizione federale così "repentina" avrebbe rischiato di compromettere l'equilibrio (già precario e aggravato dalla pandemia) delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Al momento, comunque, nella presa d'atto che il vincolo rappresenta una incredibile e ingiustificata limitazione alla libertà degli sportivi, soprattutto giovani, di praticare la loro attività seguendo le proprie inclinazioni, le Federazioni stanno autonomamente prevedendo dei regimi transitori<sup>20</sup> in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni, attualmente differita al 1° luglio 2023.

Tuttavia, non sembrerebbe potersi registrare un vero interesse sul punto da parte delle Federazioni. Quanto meno, non nel senso della sua abolizione totale. I regimi transitori cui si è accennato, infatti, hanno un peso decisamente esiguo verso il cambiamento - che dovrebbe avvenire tra un anno - e manca ancora, sul punto, una precisa disciplina statale.

Allo studio, proprio in questi giorni, un Disegno di legge<sup>21</sup> che muove proprio da queste considerazioni.

Se, da un lato, viene riconosciuta e ribadita l'importanza del vincolo come strumento di adesione volontaria all'organizzazione sportiva<sup>22</sup>, dall'altro, si torna a criticarne la durata, considerata eccessiva e fortemente pregiudizievole del "diritto allo sport" dei singoli tesserati.

Nelle previsioni del DDL, dunque, il vincolo sportivo non potrà eccedere la durata di una stagione sportiva.

Sul punto, sicuramente, si registrerà – se non opposizione – quanto meno resistenza da parte delle Federazioni, e sarà interessante seguirne gli sviluppi.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Atleti, allenatori, istruttori e, in generale, tutti i tesserati che svolgono una mansione necessaria in base a quanto previsto dalla federazione sportiva di appartenenza.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Con funzioni amministrative.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Inoltre, ai fini fiscali, si prevede che i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscano base imponibile fino al raggiungimento dell'importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e che, in ipotesi di superamento di detto limite, concorra a formare reddito solo la parte eccedente.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ad esempio, la FIGC ha novellato l'art. 7, comma 2-*bis*, del proprio Statuto, apportando modifiche agli artt. 31-32 e 32 *bis* delle NOIF, ridisegnando, appunto, le norme in materia di vincolo rivedendo le disposizioni relative alle età e alla durata (C.U. 283/A del 15 giugno 2022). La FIPAV, dal canto suo, ha operato modifiche simili con previsioni di durata del vincolo differenti a seconda sia delle età sia che si tratti di primo tesseramento assoluto o di tesseramento già in essere (si consultino le norme sul tesseramento, reperibili al link https://guidapratica.federvolley.it/tesseramento/gp\_normetesseramento\_2223.pdf/view).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> DDL S. 1657, recante Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non professionisti. https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/52638.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Come tale necessario per esser considerato soggetto dell'ordinamento sportivo con tutte le conseguenze che da tale appartenenza derivano.

Così come altrettanto interessante sarà seguire le sorti del decreto correttivo dal momento che, allo stato, è ancora solo uno schema e non ha ancora una veste definitiva.

### 4. Lo "sport": valore e diritto

Abbiamo utilizzato poc'anzi la locuzione "diritto allo sport".

Come noto, uno degli argomenti più importanti dell'ultimo biennio è stato, senza dubbio, il rilancio dello sport come valore e come strumento di diffusione di valori e, soprattutto, la sua qualificazione come "diritto". Un "diritto" da tempo riconosciuto e ricondotto a diverse disposizioni costituzionali<sup>23</sup>, ma mai, finora, espressamente codificato (tanto meno nella Carta).

Seppur è vero che le dichiarazioni di principio sono di numero indiscutibilmente maggiore di quanto non siano gli interventi concreti, non è più possibile, in punto di fatto, affermare che tutto sia fermo.

Il **29 giugno** è stata approvata in Senato, in seconda lettura, la modifica dell'art. 33 Cost.<sup>24</sup> mediante l'inserimento di un comma specifico per lo sport: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

Sotto un profilo generale, la modifica rappresenta finalmente l'approdo dello sport al rango di diritto facente capo alla persona umana costituzionalmente garantito e la codificazione del suo altissimo valore educativo e sociale. Questo anche in linea di continuità e coordinamento a livello europeo, nell'ambito del quale è riconosciuta unanimemente la connessione tra sport e diritti sociali e la necessità di promuovere la pratica motoria e sportiva.

Inoltre, si addice perfettamente pure alla politica di inclusione, nel punto in cui il valore educativo dello sport viene riconosciuto "in tutte le sue forme"<sup>25</sup>, ricomprendendo quindi, tra gli altri, anche l'ambito della disabilità<sup>26</sup>.

Non va dimenticato, oltretutto, che altri provvedimenti legislativi avevano già riconosciuto, seppur non a livello costituzionale, l'importanza dello sport.

Ci si riferisce all'inserimento – finalmente – dell'educazione fisica nelle scuole primarie a partire dall'anno scolastico 2022/23 e al riconoscimento della dignità professionale all'insegnante

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> È ben noto come il primo ingresso esplicito dello sport in Costituzione sia rappresentato dalla riforma dell'art. 117 Cost. del 2001. Tale novella, però, trattava lo sport solo come "materia" nell'ambito del riparto di competenze Stato-Regioni. Per quanto se ne ribadisse l'importanza come valore, strumento e veicolo di diffusione di valori, lo sport (*rectius* il "diritto allo sport") non era menzionato altrove e poteva solo essere ricondotto ad altre disposizioni costituzionali (ad es. art. 18, art. 32) e inserito (sempre implicitamente) all'interno del novero dei diritti di cui all'art. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Nella formulazione attualmente vigente l'articolo recita: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato".

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Emendamento approvato in Commissione Affari Costituzionali nel marzo 2022 al fine di rendere la tutela dell'attività sportiva il più onnicomprensiva possibile.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> L'importanza e l'attualità della questione sono stati anche sottolineati nel corso degli Europei di nuoto svoltisi a Roma ad agosto 2022. Nella serata di gala di chiusura del nuoto artistico, infatti, si è potuto assistere a una esibizione, fuori gara, del duo Misinini/Sacripante che non può gareggiare in competizioni ufficiali, secondo le vigenti regole, poiché la Sacripante è atleta paralimpica, affetta da sindrome di down. Le dichiarazioni del duo (che già si era esibito nel 2018 a Kyoto) convergono nella speranza di poter gareggiare in una competizione ufficiale che non veda barriere legate alla disabilità.

di scienze motorie come soggetto specializzato in una materia non più considerata - né considerabile - solo svago, ma momento di sviluppo della persona<sup>27</sup>.

Si tratta, anche in questo caso, di un disegno di legge<sup>28</sup>, non ancora definitivo, quindi. Tuttavia, la sua definitività sembra essere prossima<sup>29</sup>, con un'importanza di non poco momento per il settore sportivo (anche, forse nell'ottica della questione - a quanto pare di difficile soluzione - relativa al vincolo sportivo).

### 5. Il "caso" delle sale LAN e gli e-sports

All'inizio dell'estate, abbiamo potuto assistere a un evento che ha acceso i riflettori su un altro aspetto (controverso) dello sport, quello del mondo degli *e-sports*.

A **maggio**, l'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di porre sotto sequestro alcune delle principali sale LAN<sup>30</sup>, attualmente accomunate, quanto a disciplina, alle sale gioco tradizionali.

La decisione è arrivata a seguito di un esposto presentato da una società che amministra e gestisce sale giochi tradizionali, secondo la quale sarebbe da ravvisarsi un vuoto normativo in materia che darebbe luogo a una ipotesi di concorrenza sleale, poiché le sale LAN non sono sottoposte, di fatto, ai medesimi obblighi legislativi, burocratici e fiscali di quelle tradizionali<sup>31</sup>.

La lacuna lamentata, in effetti, potrebbe essere configurabile: la disciplina vigente è stata dettata in tempi in cui il *videogaming* non era ancora una realtà conclamata e diffusa, tempi in cui non si poteva ancora parlare di "fenomeno", e, quindi, la complessità e la diversità tra sale LAN e tradizionali non è stata colta né regolamentata.

A prescindere dalle considerazioni sul "caso" specifico (di cui sarà, comunque, interessante seguire gli sviluppi), la questione offre l'occasione per riflettere sul fenomeno – appunto - degli *e-sports*.

Accanto all'attività sportiva "classica", infatti, si sta velocemente sviluppando un'attività sportiva "virtuale", dotata di una propria specificità, legata a quella della prima ma diversa e che,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Con la finanziaria 2021 (l. 30 dicembre 2021, n. 234, in G.U., Serie Generale n. 310, del 31 dicembre 2021) è stato infatti previsto l'inserimento di due ore settimanali di educazione fisica nelle classi quinte, con estensione progressiva anche alle altre classi negli anni successivi ed è stata stabilita la necessità di affidare l'insegnamento esclusivamente a soggetti specializzati, laureati appunto in Scienze motorie, con istituzione di una apposita classe di concorso. L'inserimento, oltre a ribadire il valore educativo dello sport, risponde anche alle indicazioni del PNNR relative al potenziamento delle infrastrutture al fine della valorizzazione delle competenze legate all'attività motoria a cominciare dalla scuola primaria (punto 1.3). Per ulteriori considerazioni sul punto si rinvia a M.F. SERRA, Sport di fine anno: il cerchio si chiude (male) attorno a un settore di nuovo stremato", in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 3/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sintesi di una serie di progetti convergenti (DDL S. 747, S. 2262, S. 2474, S. 2478, S. 2480, S. 2538). https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1354513/index.html?part=ddlpres\_ddlpres1. Si veda pure https://www.sport.governo.it/media/3438/ac0594.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Nel momento in cui si scrive, il DDL è passato all'esame finale della Camera.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Acronimo di "Local Area Network", si tratta di sale giochi dove tutti gli appassionati di gaming possono riunirsi per giocare ai videogames online, interagendo tra loro, organizzare tornei, o magari provare nuovi dispositivi, come la realtà virtuale, ad esempio.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ad esempio, una prima discrepanza potrebbe essere rinvenuta con riferimento all'omologazione delle macchine e dei *softwares*, prevista per le sale tradizionali ma non applicabile, nei fatti, alle sale LAN che, operando in rete, necessitano di componenti diverse e in continuo aggiornamento. O, ancora, questioni legate alle licenze dei *softwares*: accanto alle licenze della sala, infatti, l'utente deve possederne una propria (che si esplica con l'accesso da un proprio *account*).

tuttavia, non trova ancora un pieno riconoscimento né una precisa collocazione né, tantomeno, una disciplina specifica.

L'e-sport è, in sostanza, una competizione avente per oggetto la fruizione di un videogame, mediante una piattaforma di gioco virtuale, basata su regole predefinite e organizzata come torneo o campionato.

La prima domanda è se questa "competizione" possa essere effettivamente considerata come uno sport, nella sua accezione tradizionale<sup>32</sup>.

È oramai pacifico che lo sport non si identifichi con la mera attività "fisica": si pensi a tutte quelle discipline sportive in cui la componente mentale, le capacità strategiche o quelle coordinative mente/corpo sono prevalenti rispetto alle fisiche<sup>33</sup>.

Inoltre, per sua natura, lo sport è un fenomeno "spontaneo" e, come tale, "segue" più di altri l'evoluzione della società (evoluzione che, nel campo specifico, è evidente e ancora più veloce poiché si collega, inevitabilmente, anche con lo sviluppo tecnologico, notoriamente rapidissimo).

Come è stato fatto notare, inoltre, non può negarsi che si abbia sport ogni qualvolta vi sia "un impegno intellettuale (volitivo) e fisico (anche minimo), precise regole da rispettare e un confronto (non necessariamente risolto in competizione) e di conseguenza una forma anche minima di organizzazione per la gestione delle attività e dei risultati"<sup>34</sup>.

Definire l'e-sport solo in funzione della competizione che genera, quindi, appare oggi più che mai riduttivo. Gli e-sports sono una vera e propria disciplina sportiva, anche per espressa affermazione del CIO<sup>35</sup>. Sotto altro profilo, inoltre, attorno agli e-sports gravita un enorme mercato che vede come protagonisti non solo l'industria del videogaming ma anche i singoli praticanti che, sempre più spesso, ne fanno una vera e propria professione, con annesso giro di sponsorizzazioni, merchandising, tifoseria ecc. (al pari, anche sotto questo punto di vista, dello sport tradizionale).

Tuttavia, a fronte di tali considerazioni, la collocazione degli *e-sports* non è ancora chiara e sembra arrivato il momento (anche sotto la spinta del "caso sale LAN"<sup>36</sup>) di colmare il vuoto normativo sia con riferimento alla categoria in sé sia per ciò che concerne gli aspetti collegati.

Proprio questo è l'intento del DDL 2624<sup>37</sup>, presentato in Senato il 23 maggio 2022, e della proposta di legge del giorno successivo depositata alla Camera dei deputati<sup>38</sup>, entrambi miranti a

Cronache dall'ordinamento sportivo, gennaio-aprile 2022

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Si richiama la definizione di sport contenuta nella Carta Europea dello sport e alla sua recente rivisitazione, secondo cui per sport deve intendersi "qualsiasi attività fisica [fondata sul rispetto di regole condivise] che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l'espressione e il miglioramento della condizione fisica e mentale, con la promozione della socializzazione e/o con il conseguimento di risultati in competizioni a tutti i livelli".

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Si pensi agli scacchi o al biliardo o, ancora, al tiro con l'arco.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> M. Rubino De Ritis, capitolo *Diritto ed economia delle imprese sportive*, in Cassano-Catricala', *Diritto dello sport*, Maggioli, 2020. Ponendo in relazione le osservazioni dell'Autore e la definizione della Carta europea possiamo notare che quest'ultima fa sì riferimento all'attività "fisica", ma precisa anche che questa deve essere finalizzata all'"espressione e al miglioramento della condizione fisica e mentale" e anche alla "socializzazione" che, in quanto fenomeno, per l'appunto, "sociale" è determinata anche dal contesto storico in cui si sviluppa.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Nel Comunicato del CIO dell'ottobre 2018 si legge: "Competitive eSports could be considered as a sporting activity, and the players involved prepare and train with an intensity which may be comparable to athletes in traditional sports". Non va nemmeno dimenticato che si sta anche discutendo di un inserimento delle discipline elettroniche tra quelle Olimpiche già a partire dalle Olimpiadi del 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Non è inusuale che la normativa del mondo dello sport si muova sempre sotto la spinta del "caso concreto da risolvere". Si pensi, ad esempio, all'emanazione della l. 586/96 dopo il "caso Bosman" o alla L. 280/03 dopo la vicenda del "caso Catania". <sup>37</sup> https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/408940.pdf.

N. 3626 del 24 maggio 2022, consultabile su https://www.camera.it/leg18/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori\_testo\_pdl&idLegislatura=18&codice=leg.18.pdl.ca

dotare il fenomeno di una normativa *ad hoc* che possa, da un lato, preservare e promuovere il "buon gioco" e, dall'altro, regolamentare i numerosi risvolti giuridici<sup>39</sup>.

I punti focali di tali iniziative sono dunque legati a una corretta individuazione del fenomeno, da cui discende il suo preciso inquadramento giuridico. Da qui, la previsione di diritti e doveri degli operatori del settore e regole deontologiche; contrattualistica; disposizioni in materia di società e associazioni; protezione dei minori; regolamentazione delle competizioni; prevenzione e repressione del doping; responsabilità e via discorrendo. Ancora una volta, si tratta di una proposta, il cui *iter* sarà ancora lungo ma che era necessario, oramai, intraprendere.

#### 6. Brevi considerazioni conclusive

A conclusione delle considerazioni effettuate, possiamo ritenere di essere nel pieno di un momento di "svolte" che, per quanto lente (e probabilmente più macchinose del necessario) stanno tentando di aprire la strada a una nuova era del diritto sportivo.

Abbiamo sommariamente analizzato una serie di disegni di legge, di proposte e di iniziative, quasi tutte nella loro fase embrionale, che si muovono lungo una linea comune.

Seguiremo nei prossimi mesi lo sviluppo dei singoli provvedimenti, sperando di poter trarre conclusioni positive e incoraggianti.

Ma la speranza maggiore non è solo quella legata all'ammodernamento di un sistema da troppo tempo ancorato a normative non più attuali.

La speranza è, soprattutto, quella che le nuove disposizioni si coordinino tra loro.

Con riferimento, ad esempio, agli *e-sport*, l'aspettativa è che la nuova disciplina che seguirà al termine dell'*iter* legislativo si coordini con quella, altrettanto nuova, del lavoro sportivo. Cioè: se l'*e-sport* può essere considerato – e in base alle considerazioni *supra* così è - sport, il coordinamento tra tutti i progetti "paralleli" in materia è dovuto e indispensabile e la predisposizione di una normativa specifica sugli *e-sports* dovrebbe trovare la sua giustificazione solo nella peculiarità dell'attività virtuale, ma sempre all'interno di quella "a monte" del fenomeno sportivo.

La speranza principe è che sia chiaro che è arrivato il momento di ragionare e operare "a sistema" e non più "per compartimenti stagni".

# 7. Appendice normativa (maggio/agosto 2022)

DDL S. 972, Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport, presentato il 19 febbraio 2019 e attualmente in discussione;

 $mera. 3626. 18PDL 0187200 \& back\_to = https://www.camera. it/leg18/126? tab = 2-e-leg = 18-e-idDocumento = 3626-e-sede = -e-tipo = .$ 

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Come si legge nella presentazione della proposta 3626: "(...) lo scopo [è] di offrire **una disciplina normativa in grado di governare il settore e regolamentare i numerosi aspetti giuridici coinvolti,** promuovendo al tempo stesso il 'buon gioco', prevenendo e contrastando i fenomeni patologici. Il passaggio da hobby per pochi appassionati a interesse di massa ha portato con sé, infatti, numerose criticità come la gestione dei montepremi, l'ingaggio dei *player* professionisti, il riconoscimento delle nuove professioni che animano il settore, quali i giocatori, gli allenatori, i *caster*, gli *streamer*, i commentatori".

- DDL S. 1657, *Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non professionisti*, presentato il 19 dicembre 2019 e attualmente in discussione;
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, in G.U. 17 maggio 2022, n. 114;
- L. 19 maggio 2022, n. 52, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in G.U. 23 maggio 2002, n. 119;
  - DDL S. 2624, Regolamentazione delle attività relative agli sport elettronici o virtuali (e-sport), 23 maggio 2022;

Proposta di legge N. 3626, Disciplina degli sport elettronici o virtuali (*e-sport*) e delle connesse attività professionali ed economiche, 24 maggio 2022;

- DDL. S. 747, 2262, 2474, 2478, 2480 e 2538, Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, 29 giugno 2022;
- L. 15 luglio 2022, n. 91, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, in G.U. 15 luglio 2022, n. 164;
- D.L. 9 agosto 2022, n. 115, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, in G.U. 9 agosto 2022, n. 185.